

20 ed il 26 aprile 1999) (approvato dal Senato) (7078):

(Presenti e votanti 365
Maggioranza 183
Hanno votato sì ... 365).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 4471 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (7079) (ore 11,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 26 febbraio 2001 si è svolta la discussione sulle linee generali avendo il relatore e il rappresentante del Governo rinunciato alla replica.

(Esame degli articoli – A.C. 7079)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A – A.C. 7079 sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 375
Maggioranza 188
Hanno votato sì ... 375).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A – A.C. 7079 sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 382
Maggioranza 192
Hanno votato sì 381
Hanno votato no .. 1).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A – A.C. 7079 sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 387
Maggioranza 194
Hanno votato sì 386
Hanno votato no .. 1).

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 7079)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morselli. Ne ha facoltà.

STEFANO MORSELLI. Signor Presidente, desidero brevemente sottolineare l'importanza del ruolo svolto dall'Italia, che è rimasta in Algeria, quando gli altri paesi chiudevano le ambasciate: l'atteggiamento del nostro paese è stato importante per superare il momento più buio del terrorismo e per cercare di ricreare un minimo di ripresa democratica. La ratifica della Convenzione consolare in esame si va proprio ad inserire in questo rapporto fra l'Italia e l'Algeria e dunque troverà la nostra convinta adesione.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Votazione finale e approvazione - A.C. 7079)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 7079, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(S. 4471- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effet-

tuati ad Algeri il 2 marzo 1999 (approvato dal Senato) (7079):

<i>(Presenti</i>	<i>375</i>
<i>Votanti</i>	<i>374</i>
<i>Astenuti</i>	<i>1</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>188</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>373</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>1).</i>

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 4502 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (7081) (ore 11,18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 26 febbraio 2001 si è conclusa la discussione sulle linee generali con gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo.

(Esame degli articoli - A.C. 7081)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A - A.C. 7081 sezione 1)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	371
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Hanno votato sì</i>	369
<i>Hanno votato no ..</i>	2).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A - A.C. 7081 sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	374
<i>Votanti</i>	373
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	187
<i>Hanno votato sì</i>	372
<i>Hanno votato no ..</i>	1).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A - A.C. 7081 sezione 3)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	386
<i>Maggioranza</i>	194
<i>Hanno votato sì</i>	385
<i>Hanno votato no ..</i>	1).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A - A.C. 7081 sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	382
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	381
<i>Hanno votato no ..</i>	1).

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 7081)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rivolta. Ne ha facoltà.

DARIO RIVOLTA. Signor Presidente, desidero aggiungere un'osservazione che non è stata evidenziata (come si sarebbe dovuto) in sede di discussione sulle linee generali, mentre lo era stata in sede di Commissione: questo accordo prevede fra l'altro - lo sottolineo ai rappresentanti del Governo presenti - che vi sia la possibilità, per gli autobus turistici, di effettuare viaggi di andata e ritorno senza che vi sia la necessità di particolari autorizzazioni; l'unica condizione che viene posta è che vi sia la stessa composizione dei turisti sia all'andata sia al ritorno. Ebbene, recentemente, ho avuto conferma che uno dei

canali significativi di ingresso dei clandestini da paesi dell'est europeo è proprio quello dei viaggi in autobus: in questo modo, gli stranieri entrano in Italia con un permesso turistico, per poi non uscirne.

Evidentemente, i controlli alla frontiera non avvengono come sarebbe necessario quando si tratta di comitive turistiche.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania, però con un invito, proprio in base a quanto stiamo per approvare, a voler adottare provvedimenti concernenti la questione dei visti che, come ha ricordato il collega Rivolta, presenta pesanti problemi non tanto per quanto attiene ai visti turistici — sappiamo, infatti, i risvolti che possono avere e che toccano in percentuale minima la Federazione russa rispetto agli altri paesi — quanto per quelli concernenti rapporti di lavoro e gli scambi universitari. Sussistono ancora, infatti, rilevanti problemi dovuti alla burocrazia ed alla macchinosità della procedura del rilascio dei visti che mette notevolmente in difficoltà i nostri paesi.

Ritengo pertanto giusto approvare questo provvedimento, ricordandoci però di trovare una regolamentazione più confacente per un'effettiva applicazione di questi protocolli e di queste intese.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

***(Votazione finale e approvazione
— A.C. 7081)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 7081, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(S. 4502 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999 (approvato dal Senato) (7081):

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>384</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>193</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>382</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>2).</i>

Seguiti della discussione del disegno di legge: S. 4634 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) *(approvato dal Senato) (7556)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 26 febbraio 2001 si è conclusa la discussione sulle linee generali con gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo.

(Esame degli articoli - A.C. 7556)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 7556 sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	377
<i>Votanti</i>	374
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	188
<i>Hanno votato sì</i>	373
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 7556 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	377
<i>Votanti</i>	375
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	188
<i>Hanno votato sì</i>	374
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 7556 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	380
<i>Votanti</i>	378
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	190
<i>Hanno votato sì</i>	377
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

MARCO ZACCHERA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA, *Relatore*. Signor Presidente, con questo accordo cerchiamo di dare un contributo ad una nazione fortemente in difficoltà anche dal punto di vista della stabilità istituzionale e quindi ci auguriamo che legare maggiormente lo Zimbabwe al resto del mondo possa essere un fatto positivo.

Sottolineo, inoltre, l'importanza che, tramite questo Trattato, vengano meglio garantiti gli interessi italiani in regime di reciprocità con quel paese e quindi facciamo un'opera utile per le imprese italiani che lavorano ed investono in questo paese.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 7556)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, vorrei sottolineare che questo accordo riguarda la protezione degli investimenti e non è un accordo di cooperazione, altrimenti ci sarebbero parecchie cose da dire su questo paese, che sta vivendo un processo di involuzione. La democrazia ha difficoltà a prendere piede e ne sono prova i numerosi espropri compiuti nei confronti degli stranieri che hanno messo in difficoltà anche le proprietà degli italiani.

Per questo motivo chiediamo l'approvazione di questo protocollo, proprio in funzione dei nostri interessi, anche se su una base di reciprocità.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

***(Votazione finale e approvazione
- A.C. 7556)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 7556, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(S. 4634 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999) (approvato dal Senato) (7556):

<i>(Presenti</i>	<i>381</i>
<i>Votanti</i>	<i>380</i>
<i>Astenuti</i>	<i>1</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>191</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>374</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>6).</i>

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 4776 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (7557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta a Aarhus il 25 giugno 1998, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 26 febbraio 2001 si è conclusa la discussione sulle linee generali con gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo.

(Esame degli articoli – A.C. 7557)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A – A.C. 7557 sezione 1)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 377
Maggioranza 189
Hanno votato sì 376
Hanno votato no .. 1).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 7557 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 365
Maggioranza 183
Hanno votato sì 364
Hanno votato no .. 1).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 7557 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 376
Votanti 375
Astenuti 1
Maggioranza 188
Hanno votato sì 374
Hanno votato no .. 1).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 7557 sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 369
Votanti 368
Astenuti 1
Maggioranza 185
Hanno votato sì 365
Hanno votato no .. 3).

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 7557)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Turroni. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, vorrei esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione di questa importante ratifica che riguarda l'informazione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. La soddisfazione è tanta perché viene così sconfitto un certo atteggiamento decisionista che vorrebbe tenere i cittadini estranei alle decisioni per le grandi opere, per le infrastrutture, per i ponti, per gli elettrodotti.

Per tutto ciò che va a minacciare l'ambiente e la salute oggi si dovranno fare i conti con un soggetto nuovo, vale a dire con i cittadini, che un decisionismo decisamente errato all'interno della democrazia di un paese come il nostro avrebbe voluto escludere dalle partecipazioni alle scelte.

Questa è una delle ragioni — ed invito tutti i colleghi a riflettere — per le quali sono nati tanti comitati, tante organizzazioni che autonomamente si sono costituiti per difendere l'ambiente, la natura e la loro salute. Questo ci dovrebbe far riflettere anche quando ci occupiamo di riforme istituzionali, di riforme dei sistemi decisionali, quando pretendiamo di decidere in pochi su cose che riguardano tutti.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

***(Votazione finale e approvazione
— A.C. 7557)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 7557, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(S. 4776- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998) (7557):

<i>(Presenti</i>	<i>372</i>
<i>Votanti</i>	<i>371</i>
<i>Astenuti</i>	<i>1</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>186</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>366</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>5).</i>

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del

20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale (6499) (ore 11,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.

Ricordo che nella seduta del 2 febbraio si è conclusa la discussione sulle linee generali avendo il relatore e il rappresentante del Governo rinunciato alla replica.

***(Contingentamento tempi seguito esame
— A.C. 6499)***

PRESIDENTE. Comunico che il tempo per l'esame degli articoli sino alla votazione finale risulta così ripartito:

relatori: 15 minuti ciascuno;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 30 minuti;

interventi a titolo personale: 45 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 32 minuti;

Forza Italia: 39 minuti;

Alleanza nazionale: 34 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 17 minuti;

Lega nord Padania: 26 minuti;

UDEUR: 11 minuti;

Comunista: 11 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 11 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovo italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Esame degli articoli - A.C. 6499)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 86, comma 1, e 89 del regolamento, alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Ricordo che sono ammissibili tutti gli emendamenti che costituiscono una scelta discrezionale del legislatore che si colloca nell'ambito delle disposizioni contenute nell'accordo e non contrasta con esso.

Sono invece inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che contrastano con le disposizioni dell'accordo oggetto di ratifica e che pertanto risultano « palesemente incongrui rispetto al contesto logico e normativo ».

Si tratta dei seguenti:

articolo aggiuntivo Pecorella 1.03, che estende il divieto di utilizzazione delle informazioni nell'ambito di procedure amministrative connesse a procedimenti penali; il terzo periodo del paragrafo 2 dell'articolo IV dell'accordo, invece, prevede tale divieto per le sole procedure amministrative di natura fiscale;

emendamento Pecorella 2.2, in base a cui le informazioni di cui all'articolo 4 dell'accordo possono essere utilizzate esclusivamente in relazione al procedimento per cui sono state richieste. L'articolo IV, paragrafo 1, dell'Accordo, invece, fissa il limite di utilizzabilità in relazione al tipo di reato e non in relazione allo specifico procedimento;

emendamenti Pecorella 6.1 e 6.6, volti a prevedere che, quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale, il giudice, « su richiesta del pubblico ministero » dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente. L'articolo XXVI, paragrafo 1, dell'Accordo non subordina la sospensione del procedimento penale da parte delle autorità competenti ad alcuna condizione di procedibilità, se non all'avvenuta accettazione dello stesso procedimento da parte dello Stato richiesto;

emendamento Saponara 6.3, per analoghe ragioni, volte a prevedere che la sospensione venga disposta « su richiesta delle parti ».

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 6499)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo delle Commissioni, identico a quello del Governo (*vedi l'allegato A - A.C. 6499 sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>.....</i>	<i>351</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>.....</i>	<i>176</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>.....</i>	<i>350</i>
<i>Hanno votato no</i>	<i>..</i>	<i>1).</i>

Invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli articoli aggiuntivi Pecorella 1.01 e 1.02.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 1.01.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pecorella 1.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, vorrei chiarire subito che non vi è opposizione al contenuto di questa convenzione, ma vi è un problema di adattamento di tale convenzione al diritto interno, nel senso che, come si capisce dalle varie disposizioni, questa convenzione è stata scritta sulla base del diritto svizzero e non certo del diritto italiano.

Lo si capisce perché il diritto italiano non conosce la truffa fiscale, che è un istituto a noi ignoto. Vi sono disposizioni che prevedono la frode fiscale, che è un istituto diverso, tanto è vero che invece il diritto svizzero prevede una disposizione specifica che ha per oggetto la truffa fiscale.

La truffa fiscale, secondo il diritto svizzero, ha requisiti molto diversi dalla frode fiscale italiana e prevede, ad esem-

pio, l'uso di particolari macchinazioni, il ricorso a menzogne o che l'ente pubblico sia defraudato di una somma rilevante.

La questione che pone questo emendamento è quella di cercare di coordinare la norma italiana con quella svizzera e quindi di definire anche per il nostro ordinamento che cosa si intenda per truffa fiscale.

Credo che questo sia un lavoro molto utile per non demandare poi alla giurisprudenza il compito di interpretare la definizione della truffa fiscale in un ordinamento che non conosce questo istituto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pecorella 1.02, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	348
<i>Votanti</i>	347
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	174
<i>Hanno votato sì</i>	142
<i>Hanno votato no</i> .	205).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 6499)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 6499 sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore per la II Commissione*. Le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Pecorella 2.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	338
Votanti	337
Astenuti	1
Maggioranza	169
Hanno votato sì	144
Hanno votato no ..	193).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	354
Votanti	349
Astenuti	5
Maggioranza	175
Hanno votato sì	347
Hanno votato no ..	2).

Invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni sull'unico articolo aggiuntivo presentato.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore per la II Commissione*. Le Commissioni esprimono parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pecorella 2.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	351
Votanti	349
Astenuti	2
Maggioranza	175
Hanno votato sì	157
Hanno votato no ..	192).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 6499)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 6499 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore per la II Commissione*. Le Commissioni invitano al ritiro degli emendamenti Pecorella 3.1 e 3.2, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. La disposizione riguarda beni provenienti da reato che siano soggetti a sequestro nello Stato richiesto o comunque suscettibili di sequestro. È impensabile che tali beni, che

eventualmente devono garantire interessi nazionali o costituire addirittura prova, possano essere consegnati alla Svizzera senza neanche il parere dell'autorità giudiziaria competente.

È chiaro che non può trattarsi di un potere esclusivo del ministro, il quale non è in condizione di valutare se questi beni o queste cose che devono essere consegnati abbiano rilevanza anche sotto il profilo giurisdizionale. L'emendamento riprende un'osservazione del relatore per la II Commissione, ma quest'ultima l'ha indicata nella valutazione finale. Mi pare quindi poco comprensibile e assolutamente incoerente che chi ha proposto questa modifica oggi rivolga l'invito a ritirare un emendamento che recepisce la sua opinione, che peraltro è stata fatta propria dall'intera Commissione. Mi domando che logica abbia discutere in Commissione un problema, dividerlo con la Commissione, che se ne appropria, e poi in aula proporre esattamente il contrario. Credo che un minimo di logica nei nostri comportamenti dovremmo conservarla!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 3.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	354
<i>Votanti</i>	353
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	177
<i>Hanno votato sì</i>	146
<i>Hanno votato no</i> ..	207).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Anche in questo caso si tratta di beni che devono essere consegnati, sui quali può sussistere una controversia in ordine alla proprietà. Nell'ipotesi in cui questo bene venga consegnato alla Svizzera, e la controversia venga risolta a favore di una parte italiana, mi domando come quest'ultima potrà recuperare quel bene.

Vorrei che questo profilo, che può riguardare qualunque cittadino, venga tenuto presente dalle Commissioni, poiché consegniamo un bene che può essere oggetto di controversia. Se quest'ultima può essere risolta a favore di un cittadino che non ha nulla a che fare con la vicenda penale, costui deve recuperare il bene in Svizzera?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 3.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	354
<i>Votanti</i>	346
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	174
<i>Hanno votato sì</i>	144
<i>Hanno votato no</i> ..	202).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	357
<i>Votanti</i>	356
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	179
<i>Hanno votato sì</i>	352
<i>Hanno votato no</i> ..	4).

Invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni sull'unico articolo aggiuntivo presentato.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore per la II Commissione*. Il parere è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pecorella 3.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'articolo 5, paragrafo 6, della convenzione prevede che lo Stato richiedente possa esigere che lo Stato che riceve la richiesta (in questo caso, lo Stato italiano) mantenga riservata la domanda di assistenza giudiziaria e tutto quanto ad essa connesso. Tale regola, però, può entrare in conflitto con il diritto alla conoscenza delle prove a carico e può altresì violare il diritto alla formazione della prova in contraddittorio.

In questa legislatura abbiamo modificato l'articolo 111 della Costituzione, prevedendo il diritto dell'imputato di conoscere le prove a carico e l'imputazione; a questo punto, si vorrebbe approvare, senza alcuna modifica o precisazione, una norma che va nel senso esattamente contrario ovvero quello di escludere il diritto a conoscere e a difendersi.

Al riguardo, vorrei sapere dal relatore quali siano le ragioni di opposizione a modifiche che hanno natura tecnica o di coordinamento con altri principi del nostro ordinamento: quando si deve votare su una proposta di legge, non è sufficiente dire semplicemente «no», ma bisogna spiegare le ragioni della contrarietà.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pecorella 3.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	359
Votanti	351
Astenuti	8
Maggioranza	176
Hanno votato sì	151
Hanno votato no	200

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 6499)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo delle Commissioni, identico a quello del Governo, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 6499 sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, si invita al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 4, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zacchera. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Signor Presidente, oggi siamo probabilmente alla liquidazione della legislatura e, dunque, deve passare tutto, ma vorrei precisare

che la I Commissione sottolinea l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 4: non possiamo approvare una norma che stabilisce genericamente che gli atti compiuti in un altro Stato hanno la stessa efficacia di quelli compiuti nello Stato italiano, in contraddizione (come afferma la I Commissione) con l'articolo XXI dell'Accordo: signori, prima di fare dei mostri (anche se questo mostro, probabilmente, defungerà la prossima settimana) usiamo un minimo di logica! Se la I Commissione ha affermato l'opportunità di sopprimere il comma 1, mi sembra che non si possa bocciare la proposta emendativa del collega Pecorella.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò sul complesso degli emendamenti all'articolo 4. Ci dispiace che la maggioranza...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Saponara, ma desidero precisare che sul complesso degli emendamenti si può intervenire prima che si cominci a votare sugli emendamenti stessi. In ogni caso, le posso consentire di parlare per un po' più di tempo.

MICHELE SAPONARA. Posso farlo adesso, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, onorevole Saponara, avrebbe dovuto farlo prima.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, l'ho chiesto parecchie volte.

PRESIDENTE. Ma lo ha sempre chiesto dopo che ciò era possibile. Prego, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, colleghi, ci dispiace (anzi, addirittura ci offende) che la maggioranza (che pure in passato si era avvalsa ed aveva apprezzato il contributo determinante del-

l'opposizione alla formazione di alcuni importanti provvedimenti) questa volta sia rimasta sorda e non abbia accolto neanche una delle nostre proposte emendative, che non solo sono ragionevoli, ma sono opportune o, addirittura, necessarie.

In sostanza, chiediamo che l'accordo sottoscritto in data 10 settembre 1998 venga aggiornato ed arricchito dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione che, a sua volta, richiama i principi dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo.

Non si tratta solo di una esigenza dell'opposizione, ma è fatta propria — sotto forma di osservazioni (come affermava poc'anzi l'onorevole Zacchera) — addirittura dalla I Commissione permanente, la quale ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni. In particolare, vorrei citare la seguente osservazione: « all'articolo 4, sia valutata l'opportunità di sopprimere il comma 1, che conferisce agli atti d'indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice di procedura penale, senza prevedere che l'attribuzione di tale efficacia sia condizionata al rispetto dei principi generali vigenti nel nostro ordinamento in ordine alla formazione degli atti processuali, anche in considerazione del fatto che l'articolo XXI dell'Accordo, cui il predetto comma fa riferimento, si limita a prevedere, nel caso di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, la facoltà per le autorità giudiziarie interessate di svolgere congiuntamente atti di indagine, senza nulla stabilire in ordine al regime di utilizzabilità di detti atti ».

Tutti i nostri emendamenti, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono ispirati al parere della Commissione affari costituzionali; ciò significa che non sono peregrini (anche sotto il profilo letterale, quando si parla di « atti » da sostituire con « informazioni »).

In ordine all'articolo 6, comma 1, la Commissione ha osservato che « andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che la sospensione del procedimento possa es-

sere disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero, atteso che l'articolo XXVI dell'Accordo fa espresso riferimento a attività di competenza del pubblico ministero». Un nostro emendamento è esattamente in linea con questa pronuncia della Commissione. Lo stesso vale per l'articolo 7, comma 2, per il quale la Commissione ha chiesto che «sia valutata l'esigenza di applicare le regole dei conflitti di competenza, stabilendo espressamente che la Corte di cassazione assume la decisione in camera di consiglio, secondo le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale». Quest'ultimo prevede la notizia del procedimento al difensore, che può partecipare attraverso il deposito di memorie difensive.

Per quanto riguarda l'articolo 12, secondo capoverso, la Commissione ha osservato: «Sia valutata l'opportunità di limitare l'applicabilità delle disposizioni ivi recate, facendo riferimento ai diritti elencati in via tassativa all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale». Anche in questo caso un nostro emendamento ha recepito precisamente l'orientamento della Commissione, prevedendo che le disposizioni si applichino ai delitti indicati dal richiamato articolo del codice. Per chiarezza ricordo all'Assemblea che questa norma parla di «procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

In sintesi, signor Presidente, i nostri emendamenti sono in linea con le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali e per questo, a mio avviso, avrebbero meritato un minimo di rispetto.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, vorrei sottolineare che gli emendamenti proposti in aula sono identici a quelli che sono stati presentati, esaminati e non accolti in Commissione. Quindi gli emendamenti sono già stati ampiamente ed approfonditamente discussi.

In particolare l'invito al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 4 è motivato dal fatto che i principi stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione, nonché le regole di nullità e di inutilizzabilità previste dal nostro ordinamento, saranno ovviamente rispettati. Non è necessario ribadire in questa sede principi che saranno comunque mantenuti e osservati.

Ribadisco pertanto il parere già espresso.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Vorrei farle presente che per il suo gruppo è già intervenuto l'onorevole Saponara.

GAETANO PECORELLA. Credo abbia parlato sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Veramente ha preso la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento Pecorella 4.1. Comunque, ha facoltà di parlare, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA. La ringrazio, signor Presidente.

Vorrei sottolineare al relatore due brevi considerazioni. Innanzitutto: è vero che questi emendamenti sono stati esaminati in sede di Commissione, ma va anche detto che la Commissione si è rimangiata il parere precedentemente espresso e che lo stesso relatore si è rimangiato le sue conclusioni. In secondo luogo, non è affatto vero che si applichino le norme ordinarie: se l'articolo 4 (che a legge approvata entrerà a far parte del nostro ordinamento) prevede che «gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera (...) hanno la stessa

efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale», significa che in questo caso l'unico elemento che conta è la titolarità congiunta degli atti di indagine; i principi di inutilizzabilità o le regole di nullità sono quindi derogati espressamente, altrimenti non ci sarebbe nemmeno stato bisogno di scrivere l'articolo 4 e sarebbero bastate le norme ordinarie.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	339
<i>Votanti</i>	331
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	141
<i>Hanno votato no</i> .	190).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saponara 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	328
<i>Votanti</i>	323
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	162
<i>Hanno votato sì</i>	142
<i>Hanno votato no</i> .	181).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Saponara 4.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	345
<i>Votanti</i>	336
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	169
<i>Hanno votato sì</i>	146
<i>Hanno votato no</i> .	190).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 4.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Il mio emendamento 4.2 riprende testualmente un'osservazione svolta dal relatore nel suo intervento in Commissione nel quale invita a specificare che tali atti sono utilizzabili soltanto quando vi sia il rispetto dei principi del giusto processo.

È possibile che questa possa essere un'interpretazione futura, ma è altrettanto vero che è nostro dovere indicare un criterio di limitazione della loro utilizzabilità. Non riesco a capire per quale motivo, di fronte ad una legge che presenta dubbi, incertezze e parti oscure, non si debba precisare il contenuto effettivo di una norma. Si tratta di un lavoro svolto male, che costringerà i giudici ad intervenire fornendo indirizzi, quando potremmo invece, senza problemi di tempo, visto che il Senato deve ancora esaminare il provvedimento, precisare i limiti di utilizzabilità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.